

BANCA POPOLARE DEL CASSINATE

Procedura di applicazione della Commissione di Istruttoria Veloce

Decreto 30 giugno 2012 n. 644 art. 4, comma 4

Sommario

Premessa	2
Caratteristiche della Commissione di Istruttoria Veloce	2
Criteri di applicazione.....	3
Determinazione dei costi dell'Istruttoria Veloce	4

Premessa

L'art. 6-bis del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con L. 22 dicembre 2011, n. 214, ha introdotto all'interno del Testo Unico Bancario l'art. 117-bis titolato "Remunerazione degli affidamenti e degli sconfinamenti", il quale prevede che le banche possano applicare in caso di sconfinamenti in assenza di affidamento ovvero oltre il limite del fido, un tasso di interesse debitore e una Commissione di Istruttoria veloce (CIV), determinata in misura fissa, espressa in valore assoluto e commisurata ai costi mediamente sostenuti dagli intermediari.

L'art. 1, comma 1-*quater*, del D.L. 24 marzo 2012, n. 29, convertito con modificazioni dalla L. 18 maggio 2012, n. 62, ha introdotto ulteriori modifiche al testo dell'art. 117-bis del T.U.B. .

Il Comitato Interministeriale per il Credito e Risparmio con decreto del 30 giugno 2012, n. 644, ha emanato la normativa secondaria per la determinazione degli oneri che possono essere applicati agli sconfinamenti e alle linee di credito.

A seguito di tale decreto la Banca Popolare del Cassinate ha inviato entro la data del 1 ottobre 2012 a tutti i correntisti, una proposta di modifica unilaterale di contratto ai sensi dell'art. 118 Testo Unico Bancario, per l'introduzione nei contratti in corso della **Commissione di Istruttoria Veloce**, provvedendo ad inserire altresì la predetta clausola nei nuovi contratti.

Nel medesimo decreto, all'art. 4, comma 4, lett. a), è previsto che ciascun intermediario adotti una procedura interna, adeguatamente formalizzata, che individui i casi in cui è svolta l'istruttoria veloce.

In ottemperanza a quanto disposto dal C.I.C.R. con il presente documento la Banca Popolare del Cassinate formalizza le procedure interne volte a determinare i casi di applicazione della C.I.V., nonché le modalità di determinazione dei relativi costi.

Caratteristiche della Commissione di Istruttoria Veloce

In base a quanto disposto dall'art. 4 del decreto C.I.C.R. n. 644/12, la CIV presenta le seguenti caratteristiche:

- ✓ è determinata per ciascun contratto in misura fissa ed espressa in valore assoluto;
 - ✓ è differenziata tra consumatori e non consumatori;
 - ✓ per i non consumatori possono essere applicate, nello stesso contratto, commissioni differenziate a seconda dell'importo dello sconfinamento, se questo è superiore a 5.000 euro, ma non possono essere previsti più di tre scaglioni di importo;
 - ✓ non eccede i costi mediamente sostenuti dall'intermediario per svolgere l'istruttoria ed è direttamente connessa ad essi;
 - ✓ è applicata solo a fronte di addebiti che determinano uno sconfinamento o accrescono l'ammontare di uno sconfinamento già esistente;
 - ✓ è applicata solo quando vi è sconfinamento avendo riguardo al saldo disponibile di fine giornata.
- La C.I.V. non è dovuta:
- ❖ nei rapporti con i **consumatori**, per una sola volta per ciascuno dei quattro trimestri di cui si compone l'anno solare, quando ricorrono entrambe le seguenti condizioni:

- il saldo passivo complessivo in assenza di fido o l'ammontare degli utilizzi extra-fido è inferiore o pari a 500 euro;
- lo sconfinamento non ha durata superiore a sette giorni consecutivi;
- ❖ quando lo sconfinamento è solo sul "saldo per valuta";
- ❖ quando lo sconfinamento ha avuto luogo per effettuare un pagamento a favore dell'intermediario;
- ❖ quando lo sconfinamento non ha avuto luogo perché l'intermediario non vi ha acconsentito.

Criteri di applicazione

La Banca svolge, con l'ausilio di apposite procedure informatiche e di consultazione di banche dati, una attività di istruttoria veloce volta ad accertare il merito di credito del cliente ed a valutare gli eventuali rischi da assumere nel caso di ulteriore addebito.

Lo svolgimento dell'attività di istruttoria veloce, in particolare, comporta le seguenti attività:

- rilevazione dello sconfinamento, sia in relazione ad operazioni disposte allo sportello che per operazioni non disposte allo sportello (ad es. disposizioni permanenti, Rid e SDD, MAV, tributi F24, assegni e altri addebiti);
- verifica dell'operazione che genera lo sconfinamento;
- valutazione del merito creditizio mediante un'attività di analisi che prevede l'utilizzo sia di informazioni prodotte da procedure interne (consultazione della posizione del cliente, verifica andamentali), sia banche dati esterne (CRIF, Centrale Rischi, visure camerali, visure protesti, visure ipo-catastali);
- eventuale contatto con il cliente, anche telefonico, per raccogliere ulteriori informazioni utili per il perfezionamento dell'istruttoria;
- richiesta di autorizzazione al Responsabile di agenzia ovvero all'Organo superiore, con esposizione di una breve relazione circa i risultati dell'istruttoria;
- valutazione della posizione da parte del Responsabile o dell'Organo Superiore;
- conclusione della fase autorizzativa.

Nel caso in cui tale verifica abbia esito positivo, la Banca autorizza lo sconfinamento.

La Commissione non viene applicata quando lo sconfinamento ha avuto luogo per effettuare un pagamento a favore dell'intermediario.

I casi individuati dalla Banca sono di seguito elencati:

- competenze e interessi;
- giro-conto competenze;
- rata finanziamento/mutuo erogato dalla Banca;
- estinzione anticipata finanziamento/mutuo erogato dalla Banca;
- spese gestione conto;

La Banca può rifiutare di autorizzare ulteriori addebiti eccedenti il saldo disponibile o rispetto al limite degli affidamenti concessi, anche qualora lo sconfinamento sia stato nel frattempo ridotto o eliminato per effetto di successivi versamenti.

Determinazione dei costi dell'Istruttoria Veloce

La Banca esegue l'istruttoria veloce, ogni qualvolta si verifica uno sconfinamento di un conto non affidato, un superamento del limite dell'affidamento o un incremento di un precedente sconfinamento.

L'importo della C.I.V. viene commisurata al tempo impiegato dal personale della Banca per svolgere gli accertamenti, al numero delle figure professionali coinvolte, ai costi dei sistemi informatici impiegati per esprimere le predette valutazioni ed ai costi riconosciuti a eventuali strutture esterne oggetto di consultazione, secondo quanto indicato al precedente paragrafo 3.

La Banca calcola quindi il costo industriale sulla base del predetto criterio, determinando così le condizioni da applicare alla clientela diversificate tra consumatori e non consumatori, in modo tale che gli stessi siano coerenti rispetto ai costi effettivamente sostenuti.

In base alla suddetta analisi la Banca applica la C.I.V. nella misura indicata nei Fogli Informativi pubblicati sul sito internet e disponibili nelle Agenzie.